



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”*

Prime osservazioni e linee guida

La Gazzetta Ufficiale n.45/2026 ha pubblicato il Decreto Legge 24 febbraio 2026 n. 23, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”*.

Vigente dal 25 febbraio 2026, il Decreto Legge torna sul tema della sicurezza, seguendo il cammino del precedente Decreto Legge 1°.4.2025 n.48.

E come il precedente, anche quest'ultimo Decreto Legge si connota per l'eterogeneità dei temi che affronta, accomunabili dall'intento di rafforzare, ancora una volta, l'aspetto della “sicurezza”, intesa, però, in senso molto lato.

Il testo normativo si compone di trentatré articoli, suddivisi in quattro Capi, qui venendo in rilievo per questo Ufficio, soprattutto, le norme inserite nei primi due Capi, a cui, pertanto, si rivolgerà attenzione, cominciando dall'esame di quelle inserite nel Capo II in quanto di immediato interesse per l'attività giudiziaria e organizzativa.

§§§

1. Disposizioni in materia di attività d'indagine in presenza di cause di giustificazione e disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione.

Il Capo II del decreto, reca le *“disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle forze di polizia”*.

In particolare, vengono in rilievo gli articoli dal 12 al 14 del Decreto.

1.1. Art.12 D.L. n.23/2026: disposizioni in materia di attività d'indagine in presenza di cause di giustificazione (nuovo art.335, comma 1 bis.1 c.p.p.).

L'art. 12 introduce il **comma 1-bis.1. nel corpo dell'art. 335 c.p.p.** con cui si dispone che il nome dell'autore di un fatto determinato e riconducibile in ipotesi a una fattispecie criminosa non sia più iscritto nel registro delle notizie di reato (come previsto dall'art. 335, c.1 bis), né che venga iscritto in uno degli altri modelli attualmente in uso, quando *“appare evidente”* che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.

In questo caso, il p.m. procederà all'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in un nuovo, separato modello/registro *ad hoc*.

La norma aggiunge che *“in tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis”*, così chiarendo che l’annotazione preliminare non si affianca, ma **sostituisce** l’iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato.

Rilevano, inoltre, le nuove regole d’indagine che conseguono all’annotazione nel nuovo modello/registro.

E infatti, con il nuovo **art. 335-quinquies c.p.p.** si prevede che alla persona il cui nominativo è iscritto nel nuovo modello/registro e che, tecnicamente, non può essere definita “persona sottoposta ad indagini preliminari”, si applichino *“le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa”*.

Al di là delle differenti denominazioni, discende che **la posizione dell’ “annotato” e quella dell’indagato appaiono del tutto sovrapponibili quanto a diritti e garanzia procedurali**.

Inoltre, il **secondo comma** del nuovo **art. 335-quinquies c.p.p.**, detta i termini per la definizione del procedimento aperto dall’iscrizione nel nuovo modello/registro di cui all’art. 335, comma 1-bis.1. c.p.p.

E i termini variano, a seconda che sia o meno necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti dopo l’iscrizione:

- a) se questi *“ulteriori accertamenti”* non sono necessari, coerentemente con il presupposto per cui l’iscrizione nel registro è effettuata quando *“appare evidente”* che ricorra una qualsiasi causa di giustificazione, al p. m. si concede il breve termine di **30 giorni** dall’annotazione nel registro per *“assumere le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione”*;
- b) qualora, invece, il p.m. ritenga necessari degli accertamenti, viene concesso il termine di **centoventi giorni** dall’annotazione nel registro per effettuarli.
- c) all’esito degli accertamenti, il p.m. ha ulteriori **trenta giorni** per procedere alla richiesta di archiviazione, salvo che proceda con l’iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato di cui all’art.335 c.p.p. (vedi *infra*, sub lett.e);
- d) il **passaggio al registro delle notizie di reato** è però obbligatoriamente previsto **“quando si procede ad incidente probatorio”** (art.335 quinquies, c.3 c.p.p.).
- e) inoltre, dalla lettura del c. 4 dell’art.335 quinquies c.p.p. e dal richiamo contenuto nell’ultimo inciso del primo comma, in cui si prevede che il p.m., effettuati gli accertamenti, procede alla richiesta di archiviazione *“ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4”*, si ritiene che il p.m. possa procedere all’iscrizione nel registro “noti” **anche fuori dalle ipotesi di richiesta di incidente probatorio**.

In questi casi (sia che si proceda con incidente probatorio sia che si iscriva nel registro delle notizie di reato) è previsto che il *dies a quo* del termine di conclusione delle indagini preliminari sia individuato nel giorno in cui è avvenuta l’annotazione preliminare nel registro *ad hoc* di cui all’art.335, c. 1 bis 1. c.p.p.

La disciplina presta il fianco a diverse problematiche interpretative.

La norma prevede che l’annotazione preliminare nel modello/registro *ad hoc* sia da effettuarsi solo *“quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione”*

Il primo problema interpretativo può essere posto in questi termini:

se il p.m. deve procedere all’annotazione nel modello/registro *ad hoc* di cui all’art.335 quinquies in presenza di una causa di giustificazione “evidente”, dovrà, al contrario, procedere alla iscrizione nel registro di cui all’art. 335, comma 1-bis, c.p.p. qualora ricorrano in modo “evidente” le **cause di non punibilità in senso stretto** (es. art.384 c.p.p.) o le cosiddette **scusanti** (ossia le cause di esclusione della colpevolezza che incidono sul processo di formazione e manifestazione della volontà del soggetto escludendo che lo stesso possa

venire punito pur in presenza di un fatto che rimane penalmente illecito: caso fortuito o forza maggiore di cui all'art.45 c.p.; l' errore di cui all'art. 47 c.p.) ?
Stando al tenore letterale della disposizione di cui all'art.335 quinquies c.p.p., la risposta al quesito dovrebbe essere positiva.

Ma nodi più problematici riguardano:

- quale significato e contenuto attribuire al **concetto di "evidenza"** della sussistenza della causa di giustificazione;
- soprattutto, la decisione da assumere nei casi in cui, pur apparendo evidente che ricorra una **causa di giustificazione**, tuttavia contestualmente emerga il dubbio, fondato su circostanze del fatto fin da subito apprezzabili, della possibile sussistenza, o meno, di un **eccesso colposo** (art.55 c.p.) o magari anche doloso;
- le ipotesi in cui appaia evidente la sussistenza di una **causa di giustificazione putativa** (art.59 c.p.), desumibile dalle circostanze del fatto fin da subito acquisite.

Per rispondere, forse si dovrebbe considerare la *ratio* della nuova disciplina.

In via di prima approssimazione, si può sostenere che l'intento del Legislatore sia quello di richiedere al p.m. una preventiva valutazione sul fatto e sulla **possibilità di procedere immediatamente alla richiesta di archiviazione**, eventualmente all'esito di accertamenti di rapida esecuzione, comunque da definirsi entro 120 giorni dall'annotazione e di esito probabilmente favorevole.

In questo caso, se la valutazione fosse positiva, il p.m. procederà all'annotazione nel modello/registo di cui all'art.335, c.1 bis 1, c.p.p., posto che tale iscrizione appare destinata o all'immediata richiesta d'archiviazione, laddove non sussistano zone d'ombra sul ricorrere della causa di giustificazione, ovvero a svolgere celeri indagini eventualmente necessarie a completare un quadro, già di per sé chiaro fin da subito, che deve condurre all'archiviazione del procedimento.

Se è fondato interpretare in questi termini la *ratio* normativa, deve comunque concludersi che il **modello/registo di cui all'art.335, c.1-bis 1. c.p.p. sarà destinato ad un'applicazione residuale**, collegata a quelle limitate ipotesi in cui, fin dal momento del deposito della notizia di reato, tutti gli elementi acquisiti risultino univoci e inequivoci nel senso della sussistenza della causa di giustificazione, ovvero siano necessari ulteriori accertamenti per rendere definitivamente chiaro un quadro che già dal primo momento deponeva in tale senso.

Qualora, pur apparendo evidente che ricorra una **causa di giustificazione**, contestualmente emerga il dubbio, fondato su circostanze del fatto e apprezzabili fin da subito, della possibile sussistenza, o meno, di un **eccesso colposo** (o anche doloso), si ritiene che si debba procedere all'iscrizione dell'interessato nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art.335, c.1 bis c.p.p.

Infatti, qualora sorga dubbio sulla sussistenza di un eccesso colposo, un'eventuale annotazione nel modello/registo dell'art.335, c.1-bis 1. c.p.p. andrebbe nel senso opposto a quello inteso dalla *ratio* normativa come sopra ricostruita.

Come rilevato, si deve ricorrere all'annotazione preliminare nel modello/registo in questione quando sia chiaro fin da subito che la sorte del procedimento sarà la richiesta di archiviazione in ragione di evidenti cause di giustificazione, ovvero siano necessari accertamenti ma solo al fine di perfezionare un quadro giustificativo già pronosticabile fin dal primo momento.

Nei casi in cui sussista il fondato dubbio, tratto dalle circostanze del fatto, di un eccesso colposo (o anche doloso) essendo necessario svolgere indagini approfondite, l'annotazione nel nuovo modello/registo in luogo della tradizionale iscrizione rappresenterebbe un mero passaggio intermedio poi destinato all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Al di là della constatazione che, in questi casi, spesso si deve ricorrere ad accertamenti tecnici mediante l'incidente probatorio, scelta che, pertanto, renderebbe obbligatoria l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art.335 quinquies, c.3 c.p.p.).

Quanto rilevato, ovviamente, ha significato soltanto se al momento della valutazione dei fatti di cui alla notizia pervenuta ricorra il fondato dubbio che i limiti previsti dalla causa di giustificazione siano stati oltrepassati colposamente (o dolosamente); posto che l'eccesso potrebbe evidenziarsi solo a seguito degli ulteriori accertamenti destinati, invero, a confermare la sussistenza, già pressoché evidente, della causa di giustificazione. In tale ultimo caso, ad una prima doverosa annotazione nel modello/registro dell'art.335, c.1-bis 1. C.p.p., seguirà un altrettanto doverosa iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Quanto alle ipotesi di **causa di giustificazione putativa**, si possono richiamare le osservazioni appena svolte.

Anche in questo caso, se il dubbio della causa di giustificazione putativa sia tratto da fondati elementi di fatto immediatamente ricavabili dagli atti pervenuti, si ritiene che il p.m. dovrà procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

E infatti, si prevede l'annotazione nel modello/registro *ad hoc* quando vi sia evidenza "che il fatto è stato commesso *in presenza* di una causa di giustificazione", laddove la disciplina di cui all'art. 59, c.4 c.p. trova applicazione quando una causa di giustificazione non sussista, ma l'agente l'abbia per errore ritenuta sussistente.

Parimenti a quanto prima rilevato, l'iscrizione diretta nel registro delle notizie di reato ha significato soltanto se al momento della valutazione dei fatti di cui alla notizia pervenuta ricorra il fondato dubbio della putatività della causa di giustificazione; posto che tale putatività potrebbe evidenziarsi solo a seguito degli ulteriori accertamenti destinati, invero, a confermare la sussistenza, già pressoché evidente, della causa di giustificazione. In tale ultimo caso, ad una prima doverosa annotazione nel modello/registro dell'art.335, c.1-bis 1. c.p.p., seguirà un altrettanto doverosa iscrizione nel registro delle notizie di reato.

1.2. Art.13: introduzione del nuovo modello/registro.

Quanto al nuovo modello/registro ad hoc, l'**art. 13** prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge (25 febbraio 2026) con Decreto ministeriale "*il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo*".

§§§

2. Le disposizioni in materia di armi.

Con chiaro intento securitario, si inasprisce il trattamento sanzionatorio per le condotte di **porto di armi da punta e taglio** (nonché rispetto alle ipotesi di porto di armi commesse da minorenni) col risultato che la disciplina delle armi bianche, già oggetto di un insieme normativo che non ne rende agevole l'orientamento, si complica ulteriormente.

2.1.Modifica dell'art.4 legge n.110/1975: nuovo comma ottavo.

Si inserisce il **comma 8** che introduce un nuovo delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni: il **porto "senza giustificato motivo" di "strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto"**.

Si prevede, inoltre, che a questo delitto siano applicabili le aggravanti previste dall'art.4 bis (norma che ha sostituito l'art.699 c.p. e che è stata introdotta dal D.L. 15 settembre 2023, convertito con modifiche in legge 13 novembre 2023, n. 159, cosiddetto Decreto Caivano),

“Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.”

Si aggiunga che questo delitto, introdotto col comma 8 nell'art.4, dovrebbe considerarsi norma speciale rispetto al comma 2 del medesimo art. 4.

Oltre a essere un delitto, il porto di strumenti da punta e taglio con lama superiore a otto centimetri, è anche sanzionato **in via amministrativa con la sospensione della patente di guida e della licenza di porto d'armi**, che sono applicate discrezionalmente dal Prefetto, anche in via cumulativa tra loro:

“Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.

2.2. Modifica dell'art.4 bis legge n.110/1975.

Il D.L. interviene anche sull'art.4 bis, introdotto nella legge n.110/1975 dal “Decreto Caivano” (D.L. n. 123/ 2023, convertito con modifiche nella Legge n. 159/2023).

Da ricordare che:

- l'art.4 bis sanziona il porto di armi bianche “proprie” per cui non è ammessa licenza (quanto alle armi bianche “improprie” provvede l'art.4, c.2)
- la fattispecie è un delitto per cui è consentito l'arresto facoltativo (art.381, c.2, lett m-sexies c.p.p.)
- conseguentemente è stato abrogato l'art.699, c.2 c.p.
- si prevede un aumento della pena edittale da un terzo alla metà “quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica”
- quando, però, il porto “sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso”, trova applicazione soltanto tale ultimo reato e non (anche) l'art.4 bis (ad esempio quando l'arma bianca costituisca circostanza aggravante dei reati di furto o di rapina).

Così premesso, il nuovo D.L. n.23/2026 amplia la portata dell'art.4 bis, estendendo il divieto di porto anche ad altri armi bianche, oltre a quelle per cui non è ammessa la licenza.

Il delitto in questione, pertanto, riguarda anche il porto

- di “*strumenti con lama a due tagli e a punta acuta*”,
- nonché di “*strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti*”.

A fronte dell'ampliamento, si muta anche la rubrica dell'art.4 bis in questi termini: “*Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio*”

Avendo ampliato l'elenco delle armi bianche proprie e improprie il cui porto è sanzionato, discende, ovviamente, che il delitto sarà configurabile solo quando lo “strumento” possa rientrare all'interno dell'elencazione che ha **carattere tassativo**, con probabili difficoltà valutative.

Necessariamente, si rimodula il secondo comma dell'art.4 bis, prevedendo che quando il porto degli strumenti elencati costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, solo quest'ultimo troverà applicazione.

La novella legislativa introduce, inoltre, altri due commi nell'art.4 bis:

- il comma 2 bis che, al pari di quanto stabilito per l'art.4, c.8 prevede le sanzioni amministrative (anche se per *lapsus calami* richiama i commi 9 e 10 dell'art.4)
- il comma 2 ter che, in caso di condanna, prevede la confisca obbligatoria degli strumenti (del resto già applicabile ex art.240,c.1 n.2 c.p.)

Con l'introduzione delle armi bianche improprie nell'art.4 bis potrebbero emergere problemi di compatibilità con l'art.4, comma 8 di nuova introduzione.

Infatti, l'art.4, c.8 sanziona il porto “*senza giustificato motivo*” di “*strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto*” e, tra questi, potrebbero comprendersi quelli che presentino una lama a due tagli ovvero quelli con le caratteristiche di cui all'elenco contenuto nell'art. 4-bis, c.1 di nuova formulazione.

Appare, però, ragionevole ritenere una preminenza dell'art.4 bis, c.1 e una residualità dell'art.4, c.8.

§§§

In conclusione, mentre prima il porto non consentito delle armi bianche era sanzionato dall'art.4 bis in caso di armi bianche “proprie” e dall'art.4 in caso di armi bianche “improprie”, con l'avvento del D.L. n.23/2026 il porto abusivo di armi bianche proprie e improprie è ripartito su **tre disposizioni incriminatrici** della legge n.110/1975:

- a. **art.4 bis**, per le armi da punta e taglio con lama doppia o che presentino le caratteristiche dell'elenco compreso nello stesso articolo;
- b. **art.4, c.8**, laddove l'arma abbia lama singola superiore agli otto centimetri e non riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art. 4-bis, comma 1;
- c. **art. 4, commi 2 e 3**, in caso di armi da punta e taglio con lama singola di lunghezza pari o inferiore agli 8 centimetri e non riconducibili all'elenco dell'art. 4-bis, comma 1.

§§§

3. Ampliamento dell'art.624 bis c.p.: contrasto al furto con destrezza.

Il D.L. introduce un'ipotesi autonoma di furto con destrezza nell'art.624 bis c.p. che si configura quando l'autore agisce *"con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità"*.

Qualora, pertanto, la destrezza riguardi la sottrazione dei documenti, strumenti, apparati, denaro e altri beni, la cui sottrazione determini un danno patrimoniale di rilevante gravità, non ricorrerà più il furto aggravato dalla destrezza (artt.624, 625 n.4 c.p.) ma esclusivamente la nuova fattispecie.

Resta da stabilire quando si potrà applicare l'aggravante di cui all'art.61 n.7 c.p. a questo nuovo delitto oppure quando ricorra solo tale delitto.

In via di prima approssimazione, si potrebbe ritenere che, a fronte del ricorso nel testo alle diverse disgiuntive "o", l'aggravante dell'art.61 n.7 c.p. potrà essere contestata quando la sottrazione con destrezza riguardi strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o denaro, nel caso in cui abbiano un tale valore economico o importo da determinare il grave danno patrimoniale, laddove la sottrazione inerente ad altri beni di rilevante valore dovrebbe configurare esclusivamente la nuova ipotesi delittuosa.

§§§

4. Il nuovo art.628 bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato.

Si tratta di un'ipotesi di rapina aggravata che prevede una pena edittale di tutto rispetto: reclusione da dieci a venticinque anni e multa da seimila a novemila euro.

Ne scorriamo in sintesi la previsione, posto che la fattispecie criminosa non rientra nella competenza di questo Ufficio, essendo attribuita alla Procura del capoluogo del Distretto (art.51, comma 3-quinquies c.p.p., come interpolato dal nuovo D.L.)

La fattispecie di cui all'art.628 bis c.p. riguarda esclusivamente la rapina "propria" e ricorre in presenza di specifici presupposti:

a) l'autore deve essere un gruppo organizzato.

Per individuare le caratteristiche che debba possedere un gruppo di persone che agisca nel commettere il reato, per essere qualificato quale "organizzato" appare utile richiamare la giurisprudenza formatasi nell'interpretazione dell'art. 61 bis c.p., norma che aggrava il reato (punito con pena non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione) quando vi abbia dato contributo un gruppo criminale organizzato di carattere transnazionale. La giurisprudenza in materia sostiene che la "nozione di gruppo criminale organizzato va mutuata dai punti a) e c) dell'art. 2 della convenzione Onu di Palermo del 15 novembre 2000, contro il crimine organizzato ed intesa come richiedente una certa stabilità di rapporti fra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Cass. pen., Sez. Un., 31/01/2013, n. 18374; Cass. pen., sez. III, 19.4.2016, n. 23896; Cass. Pen. Sez.V, 22.12.2014, n.8892).

b) tale gruppo organizzato deve agire con almeno una delle specifiche, alternative, modalità operative indicate nella norma; ossia, alternativamente, è necessario un gruppo organizzato che *"scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio"*. Resta il dubbio se tali modalità operative del gruppo siano da

riscontrare nel delitto di rapina poi commesso ovvero sia sufficiente che siano possedute "a prescindere"

c) l'azione delittuosa deve essere diretta verso specifici obiettivi o in danno di specifiche "vittime", posto che l'azione è diretta verso *"istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori"*; senza tali obiettivi, ricorrerà la rapina di cui all'art.628 c.p., magari aggravata ai sensi del terzo comma.

Inoltre, in caso di concorrenza con le circostanze aggravanti dell'art.628, c.3 c.p. o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 c.p., è previsto un ulteriore innalzamento del minimo edittale: reclusione da dodici a venticinque anni e multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Ancora, l'art.628 bis, c.2 c.p. non consente giudizio di equivalenza/prevalenza tra la rapina aggravata commessa dal gruppo organizzato e le eventuali circostanze attenuanti, salvo quelle dell'art.98 c.p.; di modo che la riduzione di pena andrà operata sulla pena prevista dal comma 1 dell'art.628 bis c.p.

Infine, il **terzo comma prevede un'attenuante speciale ad effetto speciale** per il concorrente che si dissocia e compia una delle due condotte alternativamente previste dalla norma. La previsione ricalca le attenuanti simili già previste in caso di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630, c.5 c.p.) o a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, c.4 c.p.), di delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione (art. 270-bis.1, c.3 c.p.), nonché per i delitti di associazione mafiosa o aggravati dal metodo mafioso (art. 416-bis, c.3 c.p.).

§§§

5. Art. 4 del D.L. n.23/2026: zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche.

La previsione riguarda l'estensione del DASPO urbano di cui al D.L.14/2017, ampliando le previsioni dell'art.9.

In sintesi, è dato al Prefetto il potere di individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità e di non consentirvi l'accesso ai *"soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110"* nel caso in cui tali soggetti *"nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza"*.

Le zone in questione sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi¹.

¹ Di rilievo l'introduzione del comma 3 bis all'art.9 in esame, prevedendosi che il DASPO può essere disposto, altresì, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso può ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati.

Di rilievo l'inserimento dell'**art.635, c.3 c.p.** nell'art. 10, comma 6-quater, D.L. 14/2020 posto che, con questa interpolazione, si **estende la facoltà di arresto in flagranza c.d. differita** (sulla base di riprese video fotografiche) anche a coloro che si rendano responsabili di **danneggiamento commesso "in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico"**.

§§§

6. Art.583 quater c.p.: nuove ipotesi.

Si estende la punibilità di cui all'art.583 quater c.p.:

- ◆ alle lesioni cagionate *"a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola"* (comma 2);
- ◆ alle lesioni cagionate ai controllori dei treni passeggeri (nuovo comma 3).

In tutti questi casi è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (in quanto il richiamo all'art. 583-quater, c.2 c.p., contenuto nell'art. 380, c.2, lett. a-ter c.p.p. è esteso anche al nuovo c. 3 dell'articolo).

§§§

7. Art 192 D.Lgs. n.285/1992: nuovo reato previsto dal nuovo comma 7 bis.

Con l'introduzione del **comma 7 bis** nell'**art.192 CdS** si punisce colui che, non ottemperando all'invito a fermarsi da parte della polizia stradale e dei soggetti ad essa equiparati, *"si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità"*, prevedendosi la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Parimenti, **si modifica l'art.382 bis c.p.p.**, inserendo il comma 1 ter per cui è **consentito l'arresto in flagranza differita** ai sensi del nuovo art. 382-bis, c. 1-ter, c.p.p.

La norma aggiunge, quindi, un nuovo reato di fuga nel corpo del CdS, punito con una pena elevata, posto che il medesimo reato di fuga, a seguito di incidente che abbia cagionato danno alle persone, è punito dall'art. 189, c. 6 CdS con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La differenza trova ragione nel fatto che il nuovo delitto richiede che, oltre alla condotta di fuga, questa sia commessa *"con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità"*: in assenza di tale elemento, il mero mancato rispetto dell'invito a fermarsi continua ad essere sanzionato in via amministrativa ai sensi dell'art. 192, comma 6, codice della strada.

§§§

8. Modifica dell'art.73, c.7 bis DPR n.309/90: nuove ipotesi di confisca obbligatoria.

Si introduce **un'ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria in relazione alle condotte di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990.**

Al comma 7-bis della norma, che già prevede la confisca obbligatoria delle cose che rappresentano il profitto o il prezzo del reato, anche per equivalente (salvo che nelle ipotesi di lieve entità del comma quinto), è introdotta la confisca obbligatoria *"degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti"* di cui allo stesso art. 73, *"ovvero che abbiano agevolato la commissione"*, il tutto *"salvo che appartengano a persona estranea al reato"*.

Si tratta di una forma di **confisca pervasiva**, perché ha ad oggetto **qualsiasi bene mobile** (con l'espressa indicazione degli autoveicoli) **che sia stato utilizzato o abbia anche solo agevolato la commissione del reato** di produzione, cessione o detenzione a

fini di cessione dello stupefacente. La casistica si presta ad innumerevoli ipotesi, tra cui quella, immediata, della confisca del telefono cellulare utilizzato per mantenere i contatti con gli acquirenti della sostanza stupefacente.

Permane il dubbio di una frizione col **principio di proporzionalità della misura rispetto alla gravità dei fatti**, poiché la confisca trova applicazione anche nelle ipotesi di lieve entità e, talora, potrebbe essere sproporzionata riguardo alla lesività giuridica della condotta posta in essere.

§§§

9. Pene accessorie: divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico.

L'art. 10 del D.L. in esame introduce una **nuova pena accessoria**, consistente nel *“divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato”*.

Si tratta di pena accessoria di **natura facoltativa**, in quanto è espressamente previsto che il giudice “può” applicarla, in caso di condanna per una **serie di reati se commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico** (delitti di cui agli artt. 280, 280-bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'art. 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'art. 585, 583-quater, e 584 c.p.).

La durata della pena accessoria è variabile da **uno a tre anni** e, in caso di condanna a pena superiore a tre anni, è **equiparata** alla durata della pena stessa, fino ad un massimo di dieci anni.

Inoltre, nelle stesse ipotesi in cui è possibile applicare la nuova pena accessoria, il **comma 2 dell'art. 10 prevede che il giudice possa applicare anche la pena accessoria** già prevista dall'art. 1, comma 1-bis, lettera a), D.L. n. 122/1993, consistente nell'**obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità**.

La nuova pena accessoria pone dei **problemi interpretativi**.

Infatti, nel **catalogo di reati in relazione ai quali può essere applicata** si richiamano gli artt. 338 e 339 c.p.

L'art. 339 c.p. riguarda circostanze aggravanti che operano anche rispetto a reati non richiamati tra quelli indicati nell'art. 10 in questione (ad esempio i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p.).

Pertanto, resta il dubbio se il richiamo all'art. 339 c.p. sia da riferirsi anche alle ipotesi di cui agli artt. 336 e 337, quando aggravati dallo stesso art. 339 c.p., o se il riferimento agli artt. 338 e 339 debba ritenersi come congiunto, tale per cui la pena accessoria potrà essere applicata solo nel caso in cui il reato dell'art. 338 c.p. sia aggravato dall'art. 339 c.p.

A favore della prima interpretazione (pena accessoria applicabile a tutti i reati a cui l'art. 339 c.p. è applicabile) depone il fatto che, all'interno del medesimo elenco, sono previste due fattispecie a cui la disposizione si applica solo se siano aggravate da specifiche aggravanti (ossia il delitto di cui all'art. 424, aggravato ai sensi dell'art. 425, e il delitto di lesioni, se ricorrono specifiche aggravanti). Se così è, poiché il richiamo all'art. 339 c.p. non è espressamente collegato alla fattispecie di cui all'art. 338 c.p., si potrebbe ritenere come richiamo a tutti i reati a cui l'aggravante è applicabile.

Esistono, però, argomenti anche a favore della tesi opposta, posto che la pena accessoria è applicabile *“con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui”* agli articoli indicati, e posto che l'art. 339 c.p. non è un delitto, ma una mera aggravante.

“Inoltre, aderendo alla tesi opposta, il richiamo all'art. 338 sarebbe del tutto ultroneo, in quanto anche lo stesso delitto previsto da tale fattispecie avrebbe ben potuto essere ritenuto come implicitamente richiamato per effetto dell'inserimento nell'elenco del solo art. 339 c.p. A tale argomentazione si potrebbe ulteriormente obiettare che, richiamando entrambe le norme, il legislatore avrebbe voluto rendere applicabile la pena accessoria di nuovo conio al delitto di cui all'art. 338 in ogni caso, e ai delitti di cui agli artt. 335 e 337 solo ove aggravati ai sensi dell'art. 339 c.p.; di nuovo, però, non si spiega il mancato richiamo espresso alle norme incriminatrici – fatto, invece, per i già citati artt. 424 e 582 c.p. – e l'argomento per cui l'art. 339 c.p., di per sé, non configura un “delitto” a cui la pena accessoria sia applicabile”².

Ancora un problema è dato dall'essere la pena accessoria applicabile in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 575, *“anche nella forma tentata”*.

Si potrebbe intendere, pertanto, che questo espresso richiamo dovrebbe rendere la pena accessoria applicabile agli altri delitti richiamati solo ove commessi in **forma consumata**.

Con riguardo alla **durata della pena accessoria**, per condanne a pena detentiva di durata inferiore ai tre anni il giudice la determinerà in modo autonomo, all'interno della cornice edittale espressamente prevista. Ove, invece, la pena principale abbia durata superiore ai tre anni di reclusione, la pena accessoria dovrà avere durata equivalente a quella della pena principale; con il limite, però, dei dieci anni, per il caso in cui la pena principale abbia durata superiore.

L'art.10, c.3 prevede che a chi sia stata applicata la pena accessoria possa essere prescritto **l'obbligo di firma per i giorni in cui si svolgono le riunioni a cui gli è interdetta la partecipazione**.

Pur trattandosi di una prescrizione esecutiva della pena accessoria, la competenza è attribuita al Questore *“quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità”*.

Inoltre, il successivo comma 4 prevede l'applicazione di alcune norme stabilite per il DASPO sportivo, onde garantire il controllo giurisdizionale sul provvedimento del Questore. In particolare, il provvedimento del questore deve essere *“immediatamente comunicato”* al Procuratore competente, il quale deve chiederne – ove ne ritenga sussistenti i presupposti – la convalida al g.i.p. entro quarantotto ore.

Infine, Il **comma 5 dell'art.10**, prevede che la violazione del divieto (da intendersi come riferimento alla pena accessoria *tout court*) o dell'obbligo (da intendersi come riferimento alle prescrizioni del questore di cui al comma 3) comporta il raddoppio della pena di cui all'art. 389 c.p.

§§§

10. Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica: ampliamento dei poteri di polizia (art.7 D.L. n.23/2026).

In nome dell'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, si ampliano i poteri di polizia nel limitare le libertà personali al di fuori del controllo, diretto e preventivo, dell'autorità giudiziaria.

A tali fini, si interviene sull'**art. 4 legge 152/1975**, disposizione che consente alla polizia giudiziaria e alla forza pubblica di effettuare **perquisizioni di iniziativa, senza**

² P. Bernardoni, *“Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali”* in Sistema Penale 3.3.2026.

previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nell'obiettivo di cercare armi, esplosivi e strumenti di effrazione.

Infatti, aumentano i casi in si può procedere alla **perquisizione di iniziativa**: oltre che nel corso di *"operazioni di polizia"*, si prevede che si possa procedere anche nel corso *"di servizi espletati in occasioni di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico"*, e che le operazioni di polizia possano essere *"anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone"*.

Forse la modifica non appare di per sé significativamente innovativa, poiché tali possibili perquisizioni d'iniziativa potevano già essere comprese nel più ampio concetto di *"operazioni di polizia"*.

Però si ampliano gli **oggetti che si possono ricercare nelle perquisizioni**: oltre ai già previsti armi, esplosivi e strumenti di effrazione, col DL in esame si possono anche cercare **"strumenti atti ad offendere"**, concetto estremamente ampio e potenzialmente indeterminato.

L'ultima modifica dell'art.4, ultima parte, legge n.152/1975 appare però atteggiarsi in senso restrittivo rispetto al passato: l'inciso per cui la perquisizione si legittimava quando l'atteggiamento o la presenza del soggetto *"non appaiono giustificabili"*, è sostituito dalla nuova formula secondo cui è necessario che **l'atteggiamento o la presenza del perquisendo, in relazione alle circostanze del caso concreto, "appaiano costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale"**.

Se in precedenza, dunque, poteva essere sufficiente un mero atteggiamento *"sospetto"*, in assenza di giustificazioni del soggetto, ora dovrebbe essere onere della polizia indicare gli elementi *"specifici e concreti"* da cui desumere che l'atteggiamento o la presenza del soggetto siano da ritenersi pericolosi.

Pertanto, la perquisizione potrà valutarsi legittima solo se, dal relativo verbale, emergano sia le ragioni di necessità ed urgenza che impediscono l'intervento dell'autorità giudiziaria, sia le circostanze che paventano un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale.

§§§

11. Il fermo di identificazione: nuovo art.11 bis D.L. n.59/1978

L'art. 7, c.2 del DL in esame introduce nel D.L. n.59/1978 un nuovo art. 11-bis.

L'art. 11 del DL n.59/1978 disciplina il cosiddetto *"fermo di identificazione"*, ossia la possibilità della polizia di trattenere, fino ad un massimo di ventiquattr'ore, chi si rifiuti di fornire le proprie generalità o le fornisca false.

La nuova disposizione di cui all'art.11 bis, pur richiamando la procedura di cui ai precedenti commi 2 e 3 relativa agli avvisi al p.m. dell'accompagnamento, del successivo rilascio e dell'orario in cui avvengono tali atti; tuttavia, delinea **un'ipotesi di accompagnamento** assai più articolata.

Intanto, il nuovo accompagnamento è possibile in presenza dei seguenti **presupposti**:

- 1.** nel corso di operazioni di polizia nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- 2.** in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- 3.** nei confronti di soggetti rispetto ai quali *"sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione"*, desunto da una serie di indici quali il possesso di armi e oggetti atti ad offendere, di strumenti di travisamento, nonché *"dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni"*.

In presenza di questi presupposti alle forze dell'ordine è consentito limitare la libertà personale (ma anche il diritto di riunione e di manifestazione del pensiero), accompagnando le persone negli uffici e “ *ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore*”, laddove non si chiarisce in che consistano gli “*accertamenti di polizia*”.

Dando un significato alla disposizione, si vorrebbe concludere che lo scopo dell'accompagnamento sia di allontanare soggetti potenzialmente pericolosi da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Se così è, appare preferibile aderire a un'interpretazione restrittiva dei presupposti applicativi, ritenendo necessario

- che, al momento dell'accompagnamento, già ricorra l’*“attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”*
- che non potrà consistere nella mera presenza, all'interno della manifestazione, di soggetti qualificabili come pericolosi
- che non potrà ricorrere nel potenziale svilupparsi in senso violento della manifestazione stessa.

Dunque, la norma dovrebbe trovare applicazione solo qualora la manifestazione si sia già risolta in condotte violente, ossia nel pericolo *attuale* per ordine e sicurezza.

Inoltre, appare necessario che nei confronti del soggetto accompagnato sussista un fondato motivo di ritenere che ponga in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Si tratta di un pericolo demandato all'apprezzamento degli operatori di polizia, laddove la semplice sussistenza dei criteri indicati dalla norma, soprattutto dei precedenti penali o di polizia, non potrebbe essere di per sé sufficiente a giustificare la misura, col rischio di utilizzare la norma solo al fine di impedire a determinati individui di prendere parte a qualsivoglia manifestazione.

§§§

12. Art. 15 DL n.23/2026: operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari.

Si prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria nel caso delle operazioni sotto copertura previste dall'art. 9, c. 1 legge n. 146/2006, inserendovi, dopo la lettera b-ter), la lettera b-quater.

Tra altro, le operazioni sotto copertura possono riguardare i delitti di traffico delle sostanze stupefacenti e di uso di telefoni cellulari all'interno delle strutture detentive, nonché le condotte necessarie al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione, concussione commessi da altri pp.uu., oltre alle altre fattispecie di cui alla norma in quesitone e a cui si rimanda.

§§§

Cuneo, 6 marzo 2026.

Il Procuratore
Onelio Dodero